



INFORMATIVA

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Da esporre a cura del gestore della struttura

DECORRENZA

Il Comune di Città di Castello, con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 14/03/2024, ha istituito l'Imposta di soggiorno, prevista dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 recante disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, fissandone la **decorrenza al 1° luglio 2024**.

Con il medesimo atto è stato altresì approvato il relativo Regolamento disciplinante il tributo. Le aliquote dell'imposta di soggiorno sono state approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 12 aprile 2024.

A COSA SERVE

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e dei servizi pubblici locali.

CHI PAGA L'IMPOSTA

L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Città di Castello, che pernottano nelle strutture ricettive di qualunque tipo ubicate nel territorio del Comune, fino a un massimo di tre pernottamenti consecutivi. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere e all'aperto che offrono alloggio, inclusi affittacamere non professionali, agriturismi e gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e alla locazione ad uso turistico.

COME SI PAGA

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive sono tenuti a corrispondere l'imposta al gestore della struttura presso la quale sono ospitati, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.



L'imposta di soggiorno, avendo natura tributaria, è obbligatoria. In caso di omesso versamento da parte del cliente, unico soggetto passivo del tributo, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

ESENZIONI E RIDUZIONI

In base alle previsioni del regolamento che disciplina l'applicazione del tributo, sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, oltre ai soggetti non paganti presso la struttura ricettiva (quali, ad esempio, i titolari e i dipendenti della stessa):

- a) i residenti nel comune di Città di Castello;
- b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- c) i malati che devono effettuare terapie ed interventi presso il locale ospedale;
- d) gli accompagnatori che assistono i malati di cui al precedente punto c), per un massimo di due persone;
- e) gli studenti regolarmente iscritti presso istituti di istruzione, di ogni ordine e grado, università, corsi di formazione professionale, legalmente riconosciuti, istituiti sul territorio comunale;
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- g) i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
- h) gli appartenenti alle forze di Polizia Statale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio nonché coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della croce rossa oppure trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi;
- i) coloro che si trovano per motivi di lavoro a soggiornare nel Comune.

L'imposta viene, inoltre, applicata in misura ridotta del 50% nei confronti di:

- a) gruppi scolastici (ferma restando l'esenzione prevista dal comma 1, lett. b), del presente articolo per i minori di anni 12 in visita didattica, previa attestazione del Dirigente Scolastico;
- b) professori/accompagnatori degli studenti in visita didattica;
- c) sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.



Per il solo anno 2024 sono esclusi dal pagamento dell'imposta di soggiorno anche tutti quei soggetti che hanno contratti e prenotazioni in essere presso le strutture o presso le agenzie di viaggio antecedenti il primo luglio 2024.

L'applicazione delle esenzioni e delle riduzioni di cui sopra è subordinata alla presentazione di idonea documentazione come previsto dal regolamento.

A tal fine il Comune mette a disposizione dei contribuenti e dei gestori appositi moduli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che potranno essere soggetti, anche a campione, a tutte le verifiche previste per legge.

QUANTO SI PAGA

L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e alla classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa della Regione Umbria (L.R. n. 18/2006 e L.R. n. 28/97 e s.m.i.) che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Le aliquote dell'imposta per persona e per pernottamento, a decorrere dal 1° luglio 2024, stabilite con Deliberazione di G.C. n. 62 del 12 aprile 2024 sono le seguenti:

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	CATEGORIA	IMPOSTA
ALBERGHI	1 stella	€ 1,00
	2 stelle	€ 1,00
	3 stelle	€ 1,50
	4 stelle	€ 2,00
	5 stelle	€ 2,50
AGRITURISMI	1 girasole	€ 1,00
	2 girasoli	€ 1,00
	3 girasoli	€ 1,50
	4 girasoli	€ 2,00
	5 girasoli	€ 2,00
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE		€ 1,50
COUNTRY HOUSES		€ 1,50



CAMPEGGI		€ 0,50
AFFITTACAMERE		€ 1,00
BED & BREAKFASTS		€ 1,50
LOCAZIONI TURISTICHE E SUOI SIMILARI		€ 1,50
RIFUGIO ESCURSIONISTICO		€ 1,00
RESIDENZE D'EPOCA		€ 1,50

L'imposta si applica per persona fino a un massimo di **tre** pernottamenti consecutivi.

SANZIONI IN CASO DI INADEMPIENZE

L'imposta di soggiorno, avendo natura tributaria, è obbligatoria. In caso di omesso versamento da parte del cliente, unico soggetto passivo del tributo, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

ULTERIORI INFORMAZIONI E SUPPORTO

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi al Servizio Tributi, situato in P.zza Servi di Maria n. 5, che riceve il pubblico ordinariamente secondo il seguente orario di apertura: lunedì e giovedì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00 – martedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

E-mail: tributi@comune.cittadicastello.pg.it

Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it